

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione GIMEMA - Franco Mandelli ETS", ai sensi degli articoli 12 e seguenti C.C. e a norma del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Roma, via Casilina n. 5.

2.2 La variazione di sede, che può riguardare il solo indirizzo all'interno del medesimo comune di Roma, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 3

SCOPI

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale precipuamente nel campo della ricerca scientifica delle malattie ematologiche dell'adulto.

La Fondazione, pertanto, conduce in Italia la ricerca sia direttamente sia collaborando con università, enti e altre fondazioni, intendendo con il termine ricerca tutti gli studi epidemiologici, biologici e clinici atti a verificare, migliorare e a standardizzare le metodologie epidemiologiche e diagnostiche e le terapie specifiche, da utilizzare nelle diverse entità nosologiche nonché gli studi rivolti a valutare le problematiche di natura etica e psicologica che a tali procedure diagnostiche e terapeutiche possono essere correlate.

3.2 Per il perseguimento del suo scopo la Fondazione è altresì impegnata a:

- a) promuovere ogni opportuna iniziativa per attuare il coordinamento sinergico tra le varie associazioni, idonea a soddisfare compiutamente l'assistenza ai pazienti ematologici;
- b) condurre in proprio e partecipare a corsi di formazione in materia di metodi, strumenti e profili professionali di settore specifico;
- c) facilitare gli scambi di informazione scientifica, patrocinare e organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini, mediante la divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie e alle altre emopatie, alla loro importanza sociale, e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia per la lotta contro i tumori maligni;
- d) collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali e di altri enti locali, per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo;
- e) promuovere, organizzare, ovvero aderire a eventi di raccolta fondi, finalizzati alla ricerca.



3.3 La Fondazione svolge l'attività secondaria e strumentale, rispetto alle attività di interesse generale individuate nei commi precedenti, di *service* tecnico-scientifico, negli ambiti di ricerca e progetti assistenziali, secondo i criteri e i limiti definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. In relazione a detta attività, la Fondazione tiene contabilità separata, così come previsto dall'articolo 87, comma 4 del D.lgs. 117/2017.

3.4 La ricerca e le attività di cui ai commi precedenti sono condotte dalla Fondazione tramite la sua struttura operativa Centro Dati GIMEMA, di cui al successivo art. 14, e la rete dei Centri di Sperimentazione GIMEMA, di cui al successivo art. 15.

ART. 4

PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA FONDAZIONE

4.1 Il fondo di dotazione iniziale della Fondazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella misura complessiva di Lire 1.000.000 (un milione) come specificato nell'Atto costitutivo.

4.2 I versamenti iniziali al fondo di dotazione sono a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.

4.3 Oltre al fondo di dotazione iniziale di cui al precedente comma 4.1, il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da liberalità e contributi finalizzati a impegno pluriennale, destinati da enti pubblici, privati e persone fisiche nonché dagli avanzi di gestione.

4.4 Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- a) contributi ed elargizioni destinati all'attività tipica di ricerca;
- b) introiti realizzati nello svolgimento delle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 3, comma 3.3, punto e) il cui margine di contribuzione è destinato all'attività tipica;
- c) contributi facoltativi versati dai Centri di Sperimentazione GIMEMA, di cui al successivo art. 15, il cui importo unitario è annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
- d) proventi delle raccolte fondi direttamente promosse dalla Fondazione o di cui la stessa è beneficiaria.

ART. 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e i Vice Presidente, nel numero massimo di due;

- l'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti;
- il Comitato Scientifico.

ART. 6

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque, a un massimo di nove Consiglieri. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente, che sono anche il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione.

Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono provvedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 26, comma 6 del D.lgs. 117/2017.

6.2 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio può delegare al Presidente o a un membro del Consiglio stesso parte dei suoi poteri con apposita delibera.

Il primo Consiglio Direttivo è composto da:

- MANDELLI Prof. FRANCO;
- AMADORI Prof. SERGIO;
- ANNINO Prof.ssa LUCIANA;
- LEONE Prof. GIUSEPPE;
- ROTOLI Prof. BRUNO;

come meglio identificati nell'Atto costitutivo.

6.3 Qualora un membro del Consiglio Direttivo cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, i membri rimasti provvedono alla sua sostituzione, nominando soggetti scelti nella categorie professionali degli specialisti in Ematologia. Il Consiglio Direttivo, nell'ipotesi di cui sopra, può anziché provvedere alla indicata sostituzione, rideterminare il numero dei componenti del Consiglio medesimo, entro i limiti minimo e massimo di cui al precedente comma 6.1.

6.4 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, i membri restanti provvedono a norma del comma precedente.

6.5 Il Consiglio Direttivo decade automaticamente ed è sciolto nel caso in cui venga meno la maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di due mesi dallo scioglimento, il Consiglio è ricostituito, con procedura avviata a cura del Presidente della Fondazione.

6.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, in seduta ordinaria di norma due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza semplice dei suoi membri.

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is a large, stylized 'V' shape with a checkmark-like flourish at the bottom. The second and third signatures are smaller and more cursive. There is also a small checkmark-like mark to the right of the second signature.

La convocazione è fatta dal Presidente, con invito scritto contenente l'ordine del giorno, trasmesso per lettera raccomandata a.r., ovvero a mezzo PEC ai Consiglieri e al Revisore Legale dei Conti, almeno otto giorni prima della data fissata.

Nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con telegramma da spedirsi 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico, purché documentabile.

6.7 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le modifiche statutarie e le variazioni del numero di componenti del Consiglio Direttivo, entro i limiti minimo e massimo fissati di cui al comma 6.1, sono deliberati dal Consiglio medesimo con la presenza dei tre quarti dei Consiglieri e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

6.8 Il Consiglio Direttivo ha i compiti di:

- a) provvedere alle modifiche statutarie;
- b) approvare i regolamenti interni di organizzazione e funzionamento;
- c) provvedere a sostituzione e nomina dei Consiglieri nei casi previsti dal comma 6.3;
- d) variare il numero dei propri componenti, nei limiti minimo e massimo fissati dal comma 6.1;
- e) nominare il Comitato Scientifico, l'Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti, il Tesoriere e il Segretario;
- f) ammettere ed escludere i Centri di Sperimentazione GIMEMA di cui al successivo art. 15;
- g) determinare l'importo del contributo annuo facoltativo richiesto ai medesimi Centri;
- h) approvare il bilancio consuntivo, il bilancio sociale e il bilancio preventivo della Fondazione;
- i) determinare annualmente l'eventuale quota di risorse economiche non vincolate a progetto specifico da destinare al Fondo vincolato a progetti di ricerca privi di finanziamento;
- j) deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, anziché lo scioglimento dell'Ente nel caso e con le forme di cui all'articolo 22, commi 4 e 5 del D.lgs. n.117/2017.

6.9 Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Tesoriere e il Revisore Legale dei Conti.

6.10 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare dal verbale che, trascritto nell'apposito Libro verbali del Consiglio Direttivo, deve essere sottoscritto dal Presidente.

ART. 7

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

7.1 Al Presidente della Fondazione spetta la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi e in giudizio.

7.2 In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può compiere atti di amministrazione senza la preventiva delibera del Consiglio. In tali evenienze, il Presidente sottopone il suo operato alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella prima adunanza utile.



7.3 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, garantisce l'esecuzione delle delibere del Consiglio medesimo, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

7.4 Il Presidente sottopone il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

7.5 Il Presidente resta in carica 5 anni ed è rieleggibile.

ART. 8

VICE PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

8.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Previa comunicazione di specie al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ex articolo 26, commi 6 e 7 del D.lgs. 117/2017, l'intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

8.2 Il Vice Presidente resta in carica 5 anni ed è rieleggibile.

8.3 Il Collegio Direttivo può nominare altresì un secondo Vice Presidente e, in tal caso, le veci di Presidente, nei casi previsti di cui al precedente comma 8.1, vengono assunte dal Vice Presidente più anziano di età.

ART. 9

COMITATO SCIENTIFICO


9.1 Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo e i suoi componenti, nel numero di 9, sono scelti tra:

- a) i *Chairman* e *Co-Chairman* dei *Working Party*, appartenenti ai Centri di Sperimentazione GIMEMA, di cui al successivo art. 15, nel numero di 4;
- b) ricercatori esperti nel campo specifico, nel numero di 5.

9.2 I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni, e sono rieleggibili. Il Presidente del Comitato, nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti il medesimo, ne cura l'organizzazione dei lavori.

9.3 Il Comitato Scientifico ha la funzione di valutare i progetti di ricerca proposti da ricercatori dei Centri di Sperimentazione GIMEMA, di cui al successivo art. 15, ai fini del loro totale o parziale finanziamento, in attuazione del precedente comma 6.8, punto j) e nei modi e nei termini contenuti nello specifico Regolamento.

9.4 Il Comitato Scientifico collabora altresì con il Consiglio Direttivo, ove richiesto, in ogni materia di carattere tecnico-scientifico.



9.5 Il Comitato Scientifico viene convocato dal suo Presidente con un preavviso di almeno 5 giorni, con libertà di forme e assicurando che siano indicati l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.

9.6 Per esercitare le prerogative di cui al precedente comma 9.3 è necessaria la presenza dei tre quarti dei componenti del Comitato e le deliberazioni di specie sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

9.7 Il Presidente del Comitato cura la tenuta del Libro delle sedute e delle deliberazioni.

ART. 10

TESORIERE

10.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, che sceglie tra soggetti esterni al Consiglio medesimo, con competenze di carattere amministrativo contabile; dura in carica cinque anni, salvo dimissioni o revoca, e può essere nuovamente nominato.

10.2 Il Tesoriere ha il compito di gestire la cassa della Fondazione, aprire e chiudere i conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi, disponendo, a tal riguardo, del potere di firma, nei limiti a esso indicati dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere riferisce sulla tenuta dei conti e sullo stato della cassa della Fondazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11

SEGRETARIO

Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo sono svolte da un Consigliere in tal senso nominato, che dura in carica cinque anni, e può essere nuovamente nominato.

Il Segretario svolge tutti i compiti di segreteria relativi al Consiglio Direttivo e, in particolare, redige i verbali delle riunioni, avendo cura del relativo Libro verbale riportante le deliberazioni.

ART. 12

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

12.1 L'Organo di Controllo è costituito in forma monocratica da un Revisore Legale e assolve pertanto anche le responsabilità di revisione legale dei conti per la Fondazione.

12.2 Il componente l'Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti è scelto fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Legale, dura in carica 5 anni ed è rinominabili.

12.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e del sistema contabile, e sul loro concreto funzionamento.

12.4 Esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017.

12.5 In qualità di Revisore Legale dei Conti controlla la gestione patrimoniale e finanziaria, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti, la tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle scritture contabili.

12.6 La carica di componente l'Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere. Il Revisore non può ricoprire alcun incarico nell'ambito delle attività della Fondazione e deve in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nella esecuzione del suo mandato.

12.7 Il Revisore Legale tiene i libri dell'Organo di Controllo e della Revisione Legale dei Conti.

ART. 13

GRATUITÀ DELLE CARICHE

A coloro che ricoprono ruolo di organi della Fondazione non compete alcun compenso per la carica, fatto salvo quanto previsto dalla norma per il Revisore Legale dei Conti.


ART. 14

CENTRO DATI GIMEMA

14.1 È istituito presso la Fondazione il Centro Dati GIMEMA, al quale è demandata in via esclusiva la gestione della ricerca clinica promossa dalla Fondazione medesima e delle attività secondarie e strumentali.

14.2 Il Centro Dati GIMEMA svolge, tra le altre, le seguenti funzioni:

- a) progettazione e conduzione della sperimentazione clinica nell'uomo, in conformità alle normative vigenti;
- b) coordinamento di Reti nazionali e internazionali nel campo della ricerca biomedica;
- c) erogazione di corsi di formazione e attività di divulgazione scientifica;
- d) ideazione ed elaborazione di tecnologie informatiche dedicate alle scienze biomediche;
- e) *Contract Research Organization*;
- f) *service* tecnico-scientifico;
- g) supporto tecnico e organizzativo per le attività del Comitato Scientifico.



ART. 15

CENTRI DI SPERIMENTAZIONE GIMEMA

15.1 Sono Centri di Sperimentazione GIMEMA le Strutture ospedaliere e universitarie, che si occupano di pazienti ematologici, le quali partecipano alle attività e agli studi promossi dalla Fondazione.

15.2 I Centri di Sperimentazione GIMEMA sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, e si distinguono in Centri Aderenti e Centri Effettivi, così come definito nello specifico Regolamento.

15.3 I Centri di Sperimentazione GIMEMA, che hanno versato il contributo annuale facoltativo di cui al comma 4.4, punto c), nel triennio precedente all'anno in corso, possono:

- a. proporre alla Fondazione progetti di ricerca da finanziare o cofinanziare, secondo quanto stabilito ai commi 9.3 e 9.6;
- b. essere Centro coordinatore di studi clinici.

ART. 16

BILANCI DI ESERCIZIO, SOCIALE E PREVENTIVO

16.1 L'esercizio della Fondazione comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Per ogni anno finanziario, il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo, entro il 31 gennaio, e i bilanci di esercizio e sociale dell'anno finanziario precedente, entro il 30 aprile, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 14, comma 1 del D.Lgs. n.117/2017.

16.3 I progetti di bilancio Restano depositati presso la sede della Fondazione nei 15 (quindici) giorni che precedono le riunioni del Consiglio Direttivo, convocate per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Dopo la loro approvazione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale sono pubblicati sul Sito della Fondazione e sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entro il 30 giugno.

16.4 La Fondazione non distribuisce, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, riserve o capitali, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.

16.5 Il Consiglio Direttivo provvede alla destinazione e utilizzo degli avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 17

ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, all'Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma,

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and more compact, located at the bottom right of the page.

quale Ente del Terzo Settore impegnato a favore della ricerca onco-ematologica e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di controversia, è deferita a un Collegio arbitrale composto da tre membri individuati:

- uno ciascuno dalle due parti in controversia;
- il terzo dai due di cui sopra e, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Gli arbitri così nominati giudicano secondo equità, entro 90 giorni dalla costituzione del Collegio.

ART. 19

RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia e, in particolare, alle disposizioni contenute nel D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

20.1 L'efficacia delle disposizioni del presente Statuto adottate in ottemperanza al Titolo X del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2 del predetto D.Lgs. n. 117/2017.

20.2 L'assunzione della nuova denominazione sociale di ETS, e ogni disposizione correlata, è sospensivamente condizionata alla istituzione e attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Pertanto, sino all'iscrizione nel predetto Registro, la Fondazione continuerà a qualificarsi come ONLUS, utilizzandone la denominazione in qualunque segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico nonché a riferirsi alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

Repertorio n. 8586

COPIA CONFORME

Io sottoscritto dott. Gabriele SCIUMBATA, notaio con sede in Roma ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia,

C E R T I F I C O

che quanto sopra precede, composto di numero sei fogli è copia conforme all'originale del verbale del Consiglio Direttivo della Fondazione GIMEMA Franco Mandelli Onlus del 20 aprile 2018 che collazionato con l'originale perfettamente concorda.

Roma, addì ventiquattro aprile duemiladiciotto